



COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 5 del 03/03/2020

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 54, "DURATA DELLE CONCESSIONI", DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno **2020**, il giorno **tre** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiglieri della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica*** di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
COMINCINI GIANCARLO	X		LAVERONI VALERIA DONATA	X	
LORENZI ROBERTA	X		PELLOTTIERI MASSIMO	X	
MARCIOTTI GABRIELE	X		ACERBIS SARA	X	
ZAMPIERI CARLA	X		PIOVANI PAOLO	X	
BONISOLI DONATELLA	X		BRADANINI MARIANGELA		X
PEDRONI ALESSANDRO	X		CALZONI PIERPAOLO	X	
BRATELLI DANIELA	X				

12 1

Presiede la riunione il Sindaco, Giancarlo Comincini.

Partecipa **Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano**, incaricato della redazione del presente verbale.

**La riunione si è svolta a porte chiuse, con riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 2, comma 1, lettera m, del DPCM 1 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto (ore 21.50).

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 54, "DURATA DELLE CONCESSIONI", DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.03.2010, esecutiva, con la quale fu approvato il vigente "*Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria*";

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni consiliari con le quali, per le motivazioni ivi indicate, furono approvate modifiche al citato "*Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria*":

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2012, esecutiva, con la quale furono riformulati i commi 5 e 6 dell'art. 32 ("*Tumulazioni*");
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2013, esecutiva, con la quale fu interamente riformulato l'art. 54 "*Durata delle concessioni*" ed integrato l'art. 55 "*Modalità di concessione*" con l'aggiunta del comma 1-bis;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09.04.2015, esecutiva, con la quale fu ulteriormente riformulato l'art. 54 "*Durata delle concessioni*" ed integrato l'art. 55 "*Modalità di concessione*" con l'aggiunta del comma 1-ter;

Visto l'attuale art. 54, comma 2, del vigente regolamento cimiteriale che prevede, relativamente alla tumulazione del feretro, la possibilità di rinnovare per la durata di 20 anni la concessione iniziale del loculo;

Considerato che è in crescente aumento la richiesta, da parte dei cittadini, di procedere ad un ulteriore rinnovo- alla scadenza dei complessivi anni 50- delle concessioni vigenti;

Ritenuto di accogliere le istanze dei cittadini, in considerazione dei numeri di loculi disponibili per le nuove tumulazioni, nonché del crescente ricorso alla cremazione che comporta una minore richiesta di nuovi loculi;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'articolo 54, "*Durata delle concessioni*", del vigente "*Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria*", introducendo la facoltà, a fronte di apposita richiesta scritta, di rinnovare per la durata di ulteriori anni 15 le concessioni di loculi, già precedentemente rinnovate per anni 20;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco-Presidente che ha illustrato le motivazioni della modifica regolamentare;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa - Affari Generali, nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

All'unanimità, essendo 12 (dodici) i voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;

1. di modificare l'articolo 54, "*Durata delle concessioni*", del vigente "*Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria*", introducendo la facoltà, a fronte di apposita richiesta scritta, di rinnovare per la durata di ulteriori anni 15 le concessioni di loculi, già precedentemente rinnovate per anni 20;
2. di dare atto che, a seguito della modifica come sopra approvata, l'art. 54 del vigente "*Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria*", risulta così riformulato:

Art. 54 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata della concessione è stabilita come da seguente prospetto:

<i>Durata della concessione iniziale</i>	<i>Tipologia di concessione</i>	<i>Rinnovo</i>	<i>Durata del rinnovo</i>
99 anni	aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività	no	
50 anni	campate di famiglia (ovvero fila verticale di loculi)	no	
30 anni	loculi per la tumulazione di feretro	si	20 anni <i>su richiesta ulteriori 15 anni</i>
30 anni	loculi per la tumulazione di urne cinerarie provenienti dalla cremazione di un defunto all'atto del suo decesso	no	
15 anni	loculi ossario e nicchie cinerarie per la tumulazione delle urne cinerarie provenienti dalla cremazione di un defunto all'atto del suo decesso	si	15 anni
15 anni	loculi ossario e nicchie cinerarie per la tumulazione di cassette di resti mortali o urne cinerarie provenienti da una precedente sepoltura	si	15 anni
15 anni	loculi per la tumulazione di una o più cassette di resti mortali o urne	no	

	cinerarie provenienti da precedente sepoltura, senza la presenza del feretro		
10 anni	concessioni per l'inumazione	si	10 anni
10 anni	tumulazioni in loculi aerati	si	5 anni

3. E' consentita la collocazione di resti mortali o urne cinerarie in un loculo già in concessione fino a capienza del loculo medesimo, senza modificarne scadenza e costo della concessione originaria.

La collocazione, invece, di un feretro in un loculo concesso per la tumulazione di:

- a) urne cinerarie provenienti dalla cremazione di un defunto all'atto del suo decesso;
- b) una o più cassette di resti mortali o urne cinerarie provenienti da precedente sepoltura, senza la presenza del feretro;

determinerà la decadenza della concessione originaria, rendendosi conseguentemente necessario stipulare una nuova concessione della durata iniziale di 30 anni.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune, ovvero della sepoltura, se antecedente.

3. di dare atto che le modifiche regolamentari come sopra approvate entreranno in vigore ad intervenuta esecutività della presente deliberazione di approvazione, così come previsto dall'art. 51, comma 3, del vigente Statuto Comunale.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Comincini
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano
(sottoscritto digitalmente)
